

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 48

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (*Seguito dell'esame e rinvio*) 50

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 50

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Audizione delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato (*Svolgimento e conclusione*) 51

ERRATA CORRIGE 51

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la proposta di legge in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, è volta a modificare la normativa vigente in tema di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

La specificità di tali contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni

statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Il provvedimento introduce novelle nella disciplina di tali contratti, come prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che circoscrivono l'ambito derogatorio dell'attuale normativa, richiedendo: la sussistenza del requisito dell'eccezionalità espressamente motivata; l'indicazione, in apposito provvedimento motivato, delle ragioni che abbiano indotto l'amministrazione a considerare idonei alla partecipazione alla gara un numero di soggetti inferiore a cinque; il controllo preventivo della Corte dei conti, per i contratti delle amministrazioni statali.

L'articolo 17, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006 prevede che le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: *a)* per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; *b)* per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il comma 2 del citato articolo 17 stabilisce che, ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera *a)* (contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera *b)* (contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza), le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del provvedimento in esame, aggiunge al comma 2 dell'articolo 17 il seguente periodo: « Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al prov-

vedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti ».

L'articolo 17, comma 4, dell'articolo 17 del d.lgs n. 163 del 2006 prevede che l'affidamento dei contratti in questione avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a-bis)* del provvedimento in esame inserisce, al predetto comma 4 dell'articolo 17, il seguente periodo: « Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore ».

L'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sostituisce il comma 5 del predetto articolo 17 e introduce il controllo preventivo della Corte dei Conti.

Il nuovo comma 5, pertanto, prevede che, ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis)* (di cui si dirà oltre), i contratti i contratti segreti posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità,

sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato da uno specifico ufficio della Corte dei Conti organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

L'articolo 1-*bis*, comma 1, del provvedimento in esame, sopprime l'articolo 16 del d.lgs n. 163 del 2006, che sottrae all'applicazione del Codice dei contratti pubblici i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.

Il comma 2 apporta talune modifiche al d.lgs n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo) e, in particolare, che i provvedimenti di cui al citato articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 (contenenti l'indicazione delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio) siano di competenza del capo del dipartimento.

Il comma 3, per ragioni di coordinamento normativo, abroga il comma 10 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78 del 2010.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di condividere pienamente il testo in esame, osservando come molto spesso le richieste di segretezza siano corredate, dagli uffici competenti, di sufficiente motivazione, e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come sia stata presentata dalla relatrice, onorevole Michela Marzano, nel corso della precedente seduta, una proposta di testo unificato che la Commissione si riserva di adottare a seguito delle risultanze che emergeranno dall'audizione del Direttore della Direzione centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'Interno, prevista per la prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

C. 559 Bolognesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

Walter VERINI (PD) *relatore*, a seguito delle risultanze emerse dalle audizioni che si sono svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 559 Bolognesi, recante l'introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale concernente il reato di depistaggio, sollecita la fissa-

zione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Quindi, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 8 luglio 2014 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Audizione delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Donato CAPECE, *Segretario generale del S.A.P.Pe*; Pasquale MONTE-SANO, *Segretario generale aggiunto dell'O.S.A.P.P.*; Aldo DI GIACOMO, *rappresentante del Si.N.A.P.Pe.*; Pompeo MANNONE, *Segretario generale C.I.S.L. – F.N.S.*; Giuseppe MORETTI, *Segretario nazionale UGL Polizia Penitenziaria* e Salvatore CHIARAMONTE, *Segretario nazionale C.G.I.L. – F.P./P.P.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 giugno 2014, a pagina 233, seconda colonna, alla trentatreesima riga è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dichiara altresì conclusa l'indagine conoscitiva.»